

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 11

Riunione del 10 novembre 2004

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio FILIPPUCCI PRESIDENTE
- Avv. Salvatore SCIACCHI TANO VICE PRESIDENTE
- Avv. Loredana DE SIMONE COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

11.04.05 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI

DI;

- STORRI ELEONORA
- RAMBOTTI LUISA

La Commissione Giudicante

Nazionale

- esaminati gli atti ed i documenti;
- udita la relazione della Procura Federale;
- rilevato che dall'audizione personale delle parti è emersa la circostanza della mera informativa dell'accaduto per i fatti riferiti alla vicenda Leone Giuseppe, peraltro già sanzionato per i medesimi fatti, per avere violato il principio relativo al vincolo di giustizia;
- ritenuto che le affermazioni contenute nella comunicazione del 8-3-2004, in effetti contiene dei riferimenti che coinvolgono il Leone con profili di responsabilità, profili per i quali le parti avevano raggiunto una transazione per rimuoverne preventivamente al giudicato gli effetti; posto che nella transazione raggiunta vi è uno specifico richiamo di impegno a definire ogni controversia, anche eventualmente quelle nascenti da applicazione della legislazione della Federazione, laddove la raggiunta transazione implicitamente esclude che se ne possano aprire per i medesimi fatti altre;

Osserva

La contestazione mossa dalla procura federale al comportamento delle tesserate Rambotti e Storri, è riferita alla violazione del principio di probità di cui all'art. 19 RAT, per non avere mantenuto un comportamento leale nei confronti del Leone e ciò in ragione della raggiunta transazione.

./.

***La Commissione Giudicante
Nazionale***

nel caso di specie ritiene che il principio di lealtà è stato violato dalle tesserate Rambotti e Storri sotto il profilo della mancata coerenza ad un comportamento scelto al momento della raggiunta transazione, che si pone al limite della affidabilità, seppure riferita a questioni per le quali si era già occupata la Magistratura sportiva che, sul punto, non ha ritenuto pronunciarsi, se non limitatamente alla violazione del vincolo sportivo.

Pertanto, sia perché la violazione si pone al limite della rilevanza sotto il profilo giudiziario, sia perché per le affermazioni contenute nell'esposto la Commissione ritiene al limite della punibilità la fattispecie all'esame, ritenendo doveroso distinguere la posizione della Rambotti Luisa da quella della Storri Eleonora, che si pone di sfumato rilievo rispetto alla prima essendo peraltro sua figlia;

P. Q. M.

Delibera infliggere alla tesserata Rambotti Luisa la sanzione della sospensione da ogni attività federale per gg. 45 e alla tesserata Storri Eleonora la sanzione della sospensione da ogni attività federale per gg. 7.

Affisso il

I LPRESIDENTE

Avv. Fabrizio Filippucci